

INVALIDI CIVILI TOTALI PUBBLICAZIONE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 152/2020

La pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma della l. 118/1971 e dell'art. 38, c. 4 della l. 448/2001 sollevata dalla Corte d'Appello di Torino. In essa, come è noto, si stabilisce che i *"285,66 euro al mese, che la legge prevede per le persone totalmente inabili al lavoro a causa di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita e quindi viene violato il diritto al mantenimento, che la Costituzione all'articolo 38 garantisce agli inabili"*.

Nella Gazzetta Ufficiale – 1° Serie speciale della Corte Costituzionale n. 30 del 22 luglio 2020 è stata pubblicata la sentenza n. 152 del 23 giugno 2020 della Consulta, relativa l'incremento della pensione di inabilità per gli invalidi civili totali.

A conferma di quanto detto in premessa, la Suprema Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia *"manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere"* e dunque violi il diritto sancito dall'art. 38 della Costituzione, secondo cui *"ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"*.

Viene altresì affermato che il cosiddetto *"incremento al milione"* (pari agli attuali 651,51 euro), da tempo riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dalla l. 448/2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui alla l. 118/1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età attualmente previsto.

Il caso che ha dato vita alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l'esterno.

La motivazione della sentenza sancisce che il requisito anagrafico previsto dalla legge è irragionevole e non corrisponde ai principi di uguaglianza e solidarietà previsti dalla carta costituzionale, in quanto *"le minorazioni fisico-psichiche, tali da importare un'invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento"*.

Di conseguenza, d'ora in poi questo incremento dovrà essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni di età e che non siano titolari di redditi, su base annua, pari o superiori a 6.713,98 euro.

Nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali, la Corte Costituzionale ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal 23 luglio 2020.

In questa direzione, ricordiamo l'introduzione dell'art. 89 bis della L. n. 77/2020, rubricato "Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile", con il quale è stato istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, proprio per ottemperare alla pronuncia della Consulta, in materia di riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali, indipendentemente dal requisito anagrafico.

Si precisa infine, che resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.